

Capitolato speciale di gara

Affidamento, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, della fornitura di lavoro portuale temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della medesima Legge, nel Porto di Chioggia, per la durata di anni 4, rinnovabili per ulteriori anni 4.

Sommario

1	Definizioni.....	2
2	Premessa	3
3	Oggetto.....	4
4	Rilascio e durata dell'autorizzazione.....	4
5	Organico	4
6	Canone	5
7	Copertura assicurativa	5
8	Modalità di richiesta e di erogazione del personale temporaneo.....	5
9	Ordinativi e disdette.....	6
10	Sostituzione dei lavoratori temporanei	8
11	Tariffe	9
12	Doveri dei lavoratori temporanei.....	10
13	Obblighi delle imprese utilizzatrici	11
14	Obblighi dell'impresa aggiudicataria.....	11
15	Obblighi in relazione all'identità e al ruolo dei lavoratori somministrati	14
16	Modello di esercizio e somministrazione di personale di società autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo	14
17	Obblighi in materia di formazione e in materia di sicurezza sul lavoro...	14
18	Sospensione - Revoca dell'autorizzazione e/o rinuncia anticipata da parte dell'impresa aggiudicataria	15
19	Procedimento di composizione di eventuali cause per disservizi	16
20	Sanzioni	16
21	Violazioni tariffarie	16
22	Disposizioni finali.....	16
23	Osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore - rinvio-abrogazione	17

1 Definizioni

Autorità: Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale- Porti di Venezia e Chioggia.

Legge: la Legge del 28 gennaio 1994, n. 84 recante “Riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii.

Sistema portuale: i porti di Venezia e Chioggia e i sistemi logistici retroportuali, che ricadono nell’Ambito portuale dell’Autorità.

Ambito portuale: l’Ambito portuale compreso nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale.

Operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, la movimentazione e il deposito delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale, da parte delle imprese autorizzate.

Servizi specialistici, complementari e accessori: le attività consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta dei soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali (art. 2, comma 1, D.M. 132 del 6 febbraio 2001).

Ciclo delle operazioni portuali: l’insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese autorizzate ai sensi dell’art. 16, comma 3, della Legge, o espletate, organizzate e gestite in virtù della titolarità di una concessione demaniale marittima di aree e banchine rilasciate alle stesse imprese ai sensi dell’art. 18 della medesima Legge, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzata al passaggio del carico o di parte di esso da una nave all’altra o ad altre modalità di trasporto e viceversa (art. 2, comma 2, D.M. 132 del 6 febbraio 2001).

Prestazioni di lavoro portuale temporaneo: prestazioni lavorative temporanee rese da uno o più lavoratori (adeguatamente formati e abilitati) nelle operazioni e nei servizi portuali sotto il controllo, l’organizzazione e la direzione dell’impresa utilizzatrice (autorizzata all’esecuzione delle operazioni e servizi portuali secondo quanto prescritto dagli articoli 16 e 18 della Legge) per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo dell’impresa medesima.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale Unico dei Lavoratori dei Porti per cui si intende un contratto contenente disposizioni volte a garantire un trattamento minimo inderogabile non inferiore a quello risultante dal vigente CCNL lavoratori dei porti di cui al vigente art. 17 comma 13 della Legge 84/94.

Autorizzazione: l'autorizzazione ex art. 17, comma 2, della Legge rilasciata dall'Autorità all'impresa aggiudicataria della fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Impresa aggiudicataria: l'impresa autorizzata dall'Autorità, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge, a fornire lavoro portuale temporaneo.

Imprese utilizzatrici: le imprese portuali autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari e accessori al ciclo delle operazioni portuali.

Tariffe: i compensi per le prestazioni di lavoro temporaneo rese dall'impresa aggiudicataria alle imprese utilizzatrici, determinate sulla base degli elementi indicati nel presente Capitolato.

Linee guida: il documento sottoscritto in data 27.07.2023, risultante dai confronti partenariali avvenuti tra AdSP, OO.SS, istituzioni e imprese portuali nel corso degli incontri tenutisi il 03.05.2023, l'08.05.2023, il 14.06.2023, il 10.07.2023, il 17.07.2023 e il 27.07.2023, nonché dei paralleli tavoli tecnici ristretti tenutisi il 21.06.2023 e il 14.07.2023 (allegato 1).

2 Premessa

Con il dichiarato obiettivo di razionalizzazione, efficientamento e miglioramento della competitività, la riforma di cui al D.Lgs n. 169/2016 ha introdotto i "Sistemi portuali", unità amministrative che integrano nella strategia e, nella gestione, più porti e nodi logistici retroportuali, superando il previgente sistema mono-scalo che nel tempo si è rivelato inefficiente nell'allocazione delle risorse, degli investimenti e, per le ridotte dimensioni, limitato sul piano competitivo e strategico.

Ne deriva che le gare per l'autorizzazione alla fornitura di lavoro temporaneo negli scali di Venezia e Chioggia tengono come riferimento il "Sistema portuale" per perseguire:

- a) efficienza e migliore funzionalità delle prestazioni rese dai lavoratori portuali specializzati;
- b) sul piano erariale, il contenimento dell'IMA (Indennità di Mancato Avviamento) indotta da organici in disequilibrio rispetto alle dinamiche dei traffici e alle potenzialità degli scali.

3 Oggetto

Il presente Capitolato è parte integrante della documentazione relativa alla presente procedura avente ad oggetto l'“*Affidamento, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, della fornitura di lavoro portuale temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della medesima Legge, nel Porto di Chioggia, per la durata di anni 4, rinnovabili per ulteriori anni 4*”.

L'affidamento ha a oggetto la fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, che dovrà essere esclusivamente rivolta ai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dovrà essere resa in ottemperanza alla normativa vigente, anche attraverso:

- selezione e gestione dei lavoratori temporanei in organico;
- acquisizione, qualora non abbia personale sufficiente, di ulteriori risorse rivolgendosi ai soggetti abilitati - ai sensi della normativa vigente - alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo così come previsto dall'articolo 17, comma 6, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in conformità alla disciplina del vigente CCNL;
- formazione, informazione e addestramento dei lavoratori portuali temporanei da avviare presso le imprese utilizzatrici;
- gestione amministrativa e contabile dei contratti dei lavoratori da inviare in somministrazione con l'assolvimento di tutti gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro, ivi inclusi quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, fermi restando gli obblighi a carico delle imprese utilizzatrici.

L'impresa autorizzata potrà operare in aree esterne alla cinta portuale, solo a seguito di specifica richiesta e previa autorizzazione rilasciabile di volta in volta dall'Autorità.

4 Rilascio e durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha durata di anni 4 (quattro) dalla data di rilascio fino all'ultimo giorno del mese di scadenza ed è rinnovabile, su istanza dell'impresa aggiudicataria, fino a un massimo di ulteriori 4 (quattro) anni, al termine dei quali l'Autorità procederà ad indire una nuova gara.

5 Organico

L'organico operativo ottimale dell'impresa autorizzata all'erogazione della fornitura di lavoro portuale temporaneo è fissato dall'Autorità in rapporto alle effettive esigenze dello scalo.

Tale organico, seguito parere favorevole della Commissione Consultiva del Porto di Chioggia e del Comitato di Gestione, è stato fissato in 20 (venti) unità, – inclusi eventuali Presidente e Vicepresidente – sempre nel rispetto della clausola sociale di cui all'art. 14.

Eventuali modifiche nel numero dei componenti dell'organico devono essere approvate dall'Autorità, previo parere del Comitato di gestione e sentita la Commissione Consultiva locale, a seguito di verifiche/revisioni annuali e, in ogni caso, qualora se ne ravvisi l'esigenza. Non sono consentite assunzioni (neanche a tempo determinato), ancorché rientranti all'interno del numero massimo predefinito annualmente, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità.

L'impresa aggiudicataria adotta modelli organizzativi e di avviamento al lavoro tali da garantire la massima flessibilità di impiego dei lavoratori e tali da evitare, o quanto meno ridurre al minimo, le giornate di mancato avviamento.

6 Canone

L'impresa aggiudicataria dovrà versare all'Autorità un canone fisso annuo indivisibile di importo pari ad € 2.582,00 euro.

7 Copertura assicurativa

L'impresa aggiudicataria, al fine del rilascio dell'autorizzazione e per tutta la durata della stessa, è tenuta a stipulare con una primaria compagnia di assicurazioni un contratto di idonea copertura assicurativa R.C. per tutti i rischi connessi all'esplicazione della propria attività per danni che comunque possano derivare all'Autorità e verso terzi: il massimale della suddetta copertura assicurativa deve essere fissato in un importo non inferiore a € 1.000.000,00.

8 Modalità di richiesta e di erogazione del personale temporaneo

L'impresa aggiudicataria avvia i lavoratori temporanei in base alle richieste delle imprese utilizzatrici. I lavoratori avviati svolgono la propria attività sotto la direzione e il controllo dell'impresa utilizzatrice.

Le richieste sono soddisfatte alla luce dei principi di trasparenza, imparzialità e rotazione (anche ricorrendo a sistemi automatizzati di assegnazione del turno o ruolino fisso), nel rispetto dei limiti di legge, di contratto e dei seguenti criteri:

- a. ordine di presentazione delle richieste;
- b. proporzione al numero di avviamenti al lavoro richiesti dalle imprese utilizzatrici;

- c. osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'impresa utilizzatrice.

La fornitura di lavoro temporaneo è vietata nei seguenti casi:

- per le mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di terzi;
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 12 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti e una riduzione dell'orario, con e senza diritto al trattamento d'integrazione salariale, che interessino i lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
- a favore delle imprese utilizzatrici che non dimostrino all'Autorità di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lsg. 81/2008 e ss.mm.ii.

9 Ordinativi e disdette

Gli avviamenti da parte delle imprese utilizzatrici devono essere richiesti attraverso l'applicativo MALT (Modulo Avviamento Lavoro Portuale) secondo le modalità di cui alla sottostante tabella.

Tenuto conto delle modalità di richiesta del lavoratore temporaneo, l'impresa che non intenda utilizzare il lavoratore pur avendolo richiesto/ordinato sarà comunque tenuta al pagamento di quota parte della prestazione secondo la seguente tabella, il cui contenuto risulta fissato nelle Linee guida.

Giornata di lavoro	Ordinativi	Tipologia turno	DISDETTE soggetto Utilizzatore Totale Disdette 5% su base trimestrale*	Percentuale di penale
Martedì - Sabato e Prefestivi	entro le ore 15:00 del giorno prima	tutti i turni	dalle 16:00 alle 18:30 del giorno prima <i>N.B. : in caso di taglio da parte del soggetto aggiudicatario, viene estesa la possibilità di disdetta senza penale fino alle ore 18:30</i>	10%
		Per i turni che iniziano dalle 08.00 in poi	dalle 18:30 del giorno prima alle 06:30 del giorno stesso	25%
Domenica	entro le ore 10:00 del sabato	Tutti turni	dalle 10:01 alle 11:30 del sabato <u>(dalle ore 11:31 non più disdettabili)</u>	25%
Lunedì e Postfestivo	entro le ore 11:00 del sabato o dell'ultimo giorno feriale prefestivo per il lunedì o postfestivo	tutti i turni	entro le 13:00 del sabato o ultimo giorno feriale prefestivo	10%
		Per i turni che iniziano dalle 08.00 in poi	dalle 13:01 del sabato o ultimo giorno feriale prefestivo alle 06:30 del giorno stesso	25%
		i turni del lunedì o postfestivo che iniziano dalle 20:00 in poi	entro le 09:00 del giorno stesso	25%
Festivo	entro le ore 10:00 del prefestivo	Tutti turni	dalle 10:01 alle 11:30 del sabato <u>(dalle ore 11:31 non più disdettabili)</u>	25%

* Per ogni impresa portuale, se le disdette del trimestre successivo superano del 5% il totale degli avviamenti del trimestre precedente, alle successive, oltre la quota del 5%, viene applicata la penale del 100% (non concorrono al raggiungimento della quota del 5% le disdette già con penale al 100%).

Se la disdetta occorre per causa di forza maggiore (es. in ragione di condizioni meteo marine tali da determinare la chiusura del porto per motivi di sicurezza della navigazione, ai sensi dei provvedimenti emanati in merito dall'Autorità Marittima, o a causa di ritardi nella manovra dovuti a operazioni di sollevamento/abbattimento delle paratoie del MoSE) nessuna penale trova applicazione.

Per ciò che concerne gli ordinativi supplementari effettuati dopo l'orario previsto dal presente Capitolato, non si applica alcuna maggiorazione.

Anche le eventuali disdette da parte delle imprese utilizzatrici vanno richieste attraverso l'applicativo dedicato (MALT).

10 Sostituzione dei lavoratori temporanei

L'impresa aggiudicataria è tenuta a sostituire i lavoratori avviati al lavoro temporaneo presso le imprese utilizzatrici nei casi di malattia, infortunio, permessi e altre assenze giustificate da esigenze improcrastinabili. L'impresa utilizzatrice può chiedere la sostituzione del lavoratore temporaneo nei seguenti casi:

- manifesta incapacità in relazione alle mansioni da svolgere;
- inosservanza delle norme di legge e regolamenti relativi alla sicurezza del lavoro e delle disposizioni contenute nei documenti di sicurezza di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e di cui all'art. 4 del D. Lgs. n° 272/1999;
- inosservanza delle indicazioni dettate dall'impresa utilizzatrice in relazione al lavoro da svolgere;
- inosservanza dell'orario di lavoro.

La richiesta di sostituzione del lavoratore temporaneo deve essere trasmessa per conoscenza all'Autorità, che ha la facoltà di richiedere agli interessati rapporti dettagliati e di svolgere appositi accertamenti. In caso di contestazione del lavoratore, l'impresa aggiudicataria, accertata la fondatezza della richiesta di sostituzione, provvede con tempestività a sostituire il lavoratore.

11 Tariffe

Le tariffe applicate sono articolate per turni come segue:

TABELLA ELENCO TARIFFE MAX per tipo di turno, soggette a ribasso unico percentuale:

		tariffa
feriale	07.00-13.00	268,00
	07.00-13.30	273,00
	08.00-12.00/14.00-18.00	277,00
	08.00-14.00	260,00
	13.00-19.00	260,00
	13.30-20.00	270,00
	14.00-18.00	255,00
	14.00-20.00	260,00
	18.00-24.00	270,00
	Sab	07.00-13.00
07.00-13.30		273,00
13.30-20.00		270,00
Dom/Fes	07.00-13.30	335,00
	08.00-14.00	305,00
	13.30-20.00	330,00

La tariffa è stata individuata sulla scorta della seguente impostazione:

$$T = \frac{K}{n.\text{avviamenti}} + [C * (1 + P)]$$

Dove:

K = spese amministrative e generali compresi i costi di formazione

n. avviamenti = stima del numero di avviamenti/anno

C = costo del lavoro costituito da:

- costo medio per livelli, comprensivo della retribuzione di II livello e comunque di tutte le condizioni di miglior favore del lavoratore temporaneo;
- elemento distintivo della retribuzione (E.D.R.);
- scatti di anzianità (calcolati sulla media degli scatti maturati dalla attuale compagine), come da vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti.

P = percentuale di profitto dell'Impresa (pari al 5% calcolato sul costo del lavoro).

La tariffa applicata all'esito della gara sarà quelle che si ottiene applicando alla Tariffa massima (come da tabella) il ribasso percentuale proposto in sede di gara (ribasso unico), il tutto come meglio illustrato nella formula seguente:

$$T = (T \text{ MAX}) * (1 - \% \text{ ribasso risultante dalla gara})$$

Trattandosi di ribasso unico, in sede di aggiudicazione sarà verificata l'esistenza di anomalia rispetto al costo del lavoro non ribassabile e alla e alla composizione degli elementi costituenti la tariffa (composizione K nelle voci analitiche).

Nel caso si configurassero nuovi turni non previsti dal presente Capitolato, la relativa tariffa dovrà essere regolata da AdSP MAS, che potrà richiedere all'aggiudicatario specifiche informazioni e dati.

La tariffa per la prestazione è quella dello scalo ove la stessa viene resa, anche se da impresa art. 17 di altro scalo, che provvederà alla fatturazione direttamente all'impresa utilizzatrice.

In caso di variazioni nel costo del lavoro connesse a rinnovi contrattuali del CCNL e nel caso in cui la contrattazione sindacale aziendale di II^ livello dell'impresa aggiudicataria venga raggiunta anche con l'accordo dei rappresentanti delle società terminaliste (il cui parere è vincolante), le tariffe verranno aggiornate dall'AdSP a seguito di apposita istanza documentata da parte dell'aggiudicataria a conclusione dell'iter amministrativo previsto dalla legge 84/94.

12 Doveri dei lavoratori temporanei

Per quanto riguarda l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro, il prestatore di lavoro temporaneo deve svolgere la propria attività sotto la direzione, il controllo e secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice.

I prestatori di lavoro temporaneo hanno gli stessi obblighi dei lavoratori dipendenti delle imprese presso le quali sono avviati, in relazione a: organizzazione del lavoro, orari, disposizioni di servizio, mansioni affidate nell'ambito della qualifica assegnata nonché disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Il prestatore di lavoro temporaneo è tenuto all'osservanza dell'obbligo della timbratura del titolo di accesso individuale (tesserino o badge) in entrata e in uscita all'inizio e al termine del turno di lavoro presso i rilevatori automatici (orologi marcatempo) installati presso l'impresa che ne ha richiesto e ottenuto la prestazione.

In via eccezionale, in caso di mancanza del titolo di accesso individuale il prestatore di lavoro temporaneo è tenuto a comunicare la propria presenza al personale addetto alla security dei varchi d'ingresso dell'impresa utilizzatrice, che provvederà alla compilazione di apposito registro, sia in entrata che in uscita, controfirmato dal lavoratore.

All'inizio del turno il prestatore di lavoro temporaneo è tenuto a presentarsi al diretto responsabile dell'impresa utilizzatrice o a comunicargli, con immediatezza (e in ogni caso entro l'inizio del turno), un eventuale ritardo.

Ai lavoratori temporanei sono applicate le previsioni in merito ai provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL.

13 Obblighi delle imprese utilizzatrici

L'impresa utilizzatrice è tenuta a versare i corrispettivi dovuti entro 30 giorni data fattura, salvo accordi o pattuizioni diversi. In caso di ritardo nel pagamento, gli interessi di mora saranno pari al tasso Euribor a tre mesi lettera, maggiorato di due punti per i primi 30 giorni di ritardo e di 3 punti per ritardi ulteriori. In caso di ritardato pagamento oltre i 90 giorni, l'impresa aggiudicataria è autorizzata a respingere le richieste di avviamento di manodopera da parte dell'impresa utilizzatrice inadempiente.

14 Obblighi dell'impresa aggiudicataria

Tutti gli obblighi e gli oneri assunti dall'impresa aggiudicataria si intendono considerati e compensati nella tariffa prevista dal presente Capitolato.

In coerenza con quanto previsto dalle Linee guida, è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di assumere con contratto di lavoro scritto a tempo indeterminato, fino a concorrenza dell'organico come definito all'art. 5, i lavoratori della Serviport Soc. Coop.

Si dà atto che in forza di clausola sociale e per effetto del recepimento delle Linee Guida, le 7 unità che risulteranno in esubero in Serviport rispetto all'organico pre-gara, potranno essere assunte presso l'impresa autorizzata per lo scalo di Venezia ad integrazione e nel limite del numero autorizzato dell'organico della stessa, ciò anche in linea con la previsione presente nel bando per l'individuazione di una impresa da autorizzare alla prestazione di lavoro temporaneo portuale ex art. 17 L. 84/1994 con il medesimo oggetto per lo scalo di Venezia.

L'impresa aggiudicataria dello scalo di Chioggia dovrà garantire ai predetti lavoratori interessati da clausola sociale la continuità del rapporto di lavoro, l'applicazione

cazione del trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile determinato a livello nazionale con il CCNL e, a livello locale, secondo la contrattazione di II^a livello goduta al momento della pubblicazione del bando o, se di miglior favore, quella dell'impresa aggiudicataria, oltre che i trattamenti normativi e salariali derivanti da ulteriori accordi integrativi locali.

L'impresa aggiudicataria, nell'assicurare con regolarità ed efficienza la fornitura di prestazioni di lavoro portuale temporaneo, è tenuta a:

- osservare l'obbligo della parità di trattamento tra le imprese utilizzatrici secondo i principi della leale concorrenza e collaborazione;
- ottemperare a tutte le prescrizioni del presente Capitolato, del Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo e della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

L'impresa aggiudicataria è inoltre responsabile della corretta gestione del personale e deve assicurare la regolare esecuzione della fornitura svolgendo in via esclusiva attività rivolte alla fornitura del lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.

L'Impresa aggiudicataria più in particolare si obbliga a:

- collaborare con l'Autorità per la messa a punto ottimale della fornitura di lavoro portuale temporaneo e operare ogni adeguamento alle proprie procedure per renderle funzionali ai contenuti del presente Capitolato, nonché per ogni ulteriore aspetto connesso all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali che coinvolga gli ambiti di propria competenza;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale e di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- assolvere a tutti gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro ivi inclusi quelli in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- rispettare le tariffe approvate;
- corrispondere direttamente ai lavoratori avviati il trattamento economico previsto dal CCNL e dalla contrattazione di II livello, per il livello di inquadramento e relativa posizione economica e ogni altra indennità retributiva dovuta al lavoratore in forza di legge o di contratto;
- garantire ai propri lavoratori pari opportunità di accesso al lavoro non praticando alcuna forma di discriminazione in base al sesso, all'età, all'orientamento sessuale, alla religione o all'etnia;

- provvedere al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti;
- provvedere all'iscrizione del personale dipendente presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- provvedere alla liquidazione della retribuzione ai lavoratori avviati con periodicità mensile;
- fornire, dietro richiesta dell'Autorità, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- pagare imposte, tasse ed ulteriori oneri comunque derivanti dall'esecuzione della fornitura;
- assicurare in via continuativa nelle diverse condizioni operative, la presenza minima in esercizio di almeno i 4/5 dell'organico operativo per adeguati livelli di produttività e, più in particolare, garantendo la presenza di tutte le singole specializzazioni richieste per lo svolgimento a regola d'arte delle attività;
- ottemperare a tutte le richieste dell'Autorità volte a compiere rilevamenti statistici, studi economici e ricerche di mercato;
- fornire i dati riguardanti l'organizzazione tecnico-amministrativa dell'impresa medesima e, più in generale, fornire tutta la documentazione utile a consentire all'Autorità di espletare la propria attività di monitoraggio e controllo;
- indicare la consistenza e le qualifiche del personale avviato e i controlli sulle tariffe applicate e sul trattamento normativo e retributivo del personale;
- osservare, oltre alle prescrizioni di legge vigenti in materia, anche tutte le norme attuative o regolamentari vigenti nel corso dell'esecuzione della fornitura al riguardo dalle competenti Autorità europee e nazionali;
- presentare con cadenza mensile un prospetto riepilogativo contenente i seguenti dati:
 - numero di lavoratori in forza distinti per qualifica/profilo professionale;
 - giornate di effettivo avviamento al lavoro per ogni singolo lavoratore e per qualifiche/profili professionali;
 - giornate di malattia, infortunio, ferie, permesso, assenza per ogni singolo lavoratore;
 - riepilogo prestazioni erogate a ciascuna impresa utilizzatrice e relativo fatturato;
 - fruizione di lavoro temporaneo in qualità di soggetto a sua volta utilizzatore di prestazioni di lavoro temporaneo;
 - tutti gli altri dati richiesti dall'Autorità;

- impegnarsi a fare in modo che il proprio bilancio venga revisionato e certificato da primaria società di revisione indipendente o revisore legale.

15 Obblighi in relazione all'identità e al ruolo dei lavoratori somministrati

L'impresa utilizzatrice deve essere edotta sul numero e sull'identità del personale temporaneo avviato alle operazioni portuali. L'impresa utilizzatrice può richiedere all'impresa somministratrice la somministrazione di personale con qualifica professionale in relazione alle operazioni e/o ai servizi da svolgere.

I dipendenti dell'impresa aggiudicataria sono iscritti in un apposito registro tenuto presso l'Autorità ai sensi dell'art. 24 della medesima legge. Eventuali variazioni dei dati in esso contenuti vanno comunicati all'Autorità entro 5 giorni dall'avvenuta variazione.

16 Modello di esercizio e somministrazione di personale di società autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo

L'impresa aggiudicataria, per far fronte alle richieste formulate dalle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della Legge, opera rispettando quanto definito dall'Accordo stipulato in data 23.11.2022, repertorio 1903 AdSP – i cui effetti verranno prorogati (Allegato 2).

17 Obblighi in materia di formazione e in materia di sicurezza sul lavoro

L'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di favorire la formazione professionale, dovrà realizzare iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro portuale temporaneo al fine di allinearli alle esigenze operative e agli obblighi normativi secondo i criteri e le previsioni contenute nella normativa locale (ordinanze AdSP), nazionale e comunitaria in vigore.

Le iniziative di formazione, inerenti allo svolgimento delle attività lavorative in ambito portuale, la sicurezza e il rispetto della normativa in materia di lavoro, dovranno interessare i lavoratori prima dell'inserimento nel ciclo lavorativo portuale e nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa in relazione ai mutamenti organizzativi, normativi e tecnologici.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta ad assicurare a tutti i propri lavoratori, diretti e indiretti, un'adeguata formazione e informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività lavorative e una adeguata formazione, informa-

zione e addestramento sulle procedure di utilizzo delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono avviati in conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 272/1999 e dalla ulteriore normativa nazionale e locale in materia.

In generale, la *formazione generica* (accordo stato regioni/abilitazioni portuali) è in capo all'impresa aggiudicataria e la *formazione specifica* (legata alle specificità del lavoro e dell'ambiente di lavoro e alle procedure operative dell'impresa utilizzatrice) è in capo alle imprese utilizzatrici.

18 Sospensione - Revoca dell'autorizzazione e/o rinuncia anticipata da parte dell'impresa aggiudicataria

Ai sensi del comma 11 dell'articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità può procedere alla sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione o, nei casi più gravi, alla revoca della stessa, allorquando sia stata accertata la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata e, comunque, derivanti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e dal presente Capitolato.

L'Autorità si riserva, inoltre, di verificare costantemente l'adempimento degli obblighi contributivi da parte dell'impresa fornitrice, comminando in caso di riscontrate omissioni la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Nel caso di revoca dell'autorizzazione, l'Autorità avrà la facoltà di rilasciare l'autorizzazione alle successive imprese concorrenti, fino alla quinta, risultanti idonee e in regola con quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e dal presente Capitolato.

L'impresa aggiudicataria può rinunciare, per giustificati motivi, all'autorizzazione con preavviso di almeno sei mesi, ferma restando la facoltà dell'Autorità di fissare un ulteriore termine massimo di tre mesi.

L'Autorità può rivalersi sul deposito cauzionale o sulla fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 17 della Legge, qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3 della medesima Legge, l'Autorità potrà eventualmente avviare le procedure per la costituzione di una Agenzia la cui gestione sarà affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a) della Legge.

Tale Agenzia, al fine di erogare la fornitura del lavoro portuale temporaneo, dovrà assumere i lavoratori impiegati presso le imprese di cui al citato articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attività.

19 Procedimento di composizione di eventuali cause per disservizi

Eventuali anomalie e disservizi concernenti le prestazioni di lavoro portuale erogate alle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge nel porto di Chioggia potranno essere sottoposte, dietro istanza di parte, alla valutazione della Commissione Paritetica istituita con l'Ordinanza A.P. n° 211/2005 ai fini di esperire tutti gli accertamenti necessari relativi alla definizione delle relative cause e responsabilità.

La Commissione, compiuti detti accertamenti, esprimerà con provvedimento il proprio parere. Le imprese autorizzate sono tenute ad uniformarsi al provvedimento della Commissione.

La Commissione Consultiva Locale sarà periodicamente informata circa gli esiti dei lavori della Commissione Paritetica.

20 Sanzioni

Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro temporaneo di soggetti diversi da quello autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della Legge ovvero che violi le disposizioni del presente Capitolato, trovano applicazione le sanzioni previste dal D. Lgs. n° 276/2003 e dalla disciplina della somministrazione di cui alla normativa vigente.

21 Violazioni tariffarie

La violazione delle disposizioni tariffarie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.165,00 a € 30.987,00, fatta salva, per le inadempienze più gravi, la revoca dell'autorizzazione.

22 Disposizioni finali

I lavoratori dell'impresa aggiudicataria saranno iscritti in appositi registri tenuti dall'Autorità ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge.

L'impresa aggiudicataria è comunque sottoposta alle procedure di verifica e di controllo circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate dall'Autorità che si riserva di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dell'attività svolta.

L'assoggettamento dell'impresa aggiudicataria a procedure concorsuali è causa di decadenza dall'autorizzazione.

23 Osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore - rinvio-abrogazione

L'Impresa aggiudicataria è tenuta alla piena osservanza delle disposizioni adottate dalle Autorità: AdSP MAS, Autorità marittima, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sanitarie e di ogni altra Amministrazione – Ente – Istituzione europea e nazionale per quanto di rispettiva competenza.

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato, si rinvia alla vigente normativa in materia, intendendosi abrogati provvedimenti, disposizioni, norme regolamentari eventualmente adottati o recepiti dall'Autorità e in contrasto con la disciplina contenuta nel presente Capitolato.

Le norme comunitarie, nazionali o regionali che modificano quanto previsto dal presente Capitolato daranno luogo alla revisione dello stesso.

ALLEGATI:

- 1- Linee guida
- 2- Accordo stipulato in data 23.11.2022 repertorio 1903 Adsp